

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TARABINI e BELLOTTI

Presentata il 27 novembre 1975

Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 1° novembre 1973, n. 762, è stato istituito, a favore dei comuni di Livigno, Gorizia e Savogna d'Isonzo, un diritto speciale su alcuni generi di consumo introdotti nel territorio comunale.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 28 gennaio 1974 è stata determinata la misura del diritto speciale spettante al comune di Livigno per il biennio 1974-1975 relativamente alla benzina, al petrolio e al gasolio. Tale misura è di lire 15 al litro per il petrolio e il gasolio.

La misura stabilita dal Ministro, se è giustificata per gli altri prodotti, non lo è per il gasolio, il cui prezzo di mercato non è inferiore in Livigno a quello italiano.

Pertanto il consiglio comunale di Livigno, con deliberazione n. 182 in data 20 dicembre 1973, proponeva l'esenzione del gasolio dalla speciale imposizione di che trattasi; quindi, avvedutosi dell'errore commesso (giacché non è ammissibile l'esenzione in sede amministrativa da un tributo stabilito per legge), con deliberazione n. 2 in data 15 gennaio 1975 stabiliva di applicare in via di sanatoria, per il biennio 1974-1975, la misura simbolica di lire 0,05 il litro e di richiedere al Ministro delle finanze la corrispondente variazione del decreto ministeriale 28 gennaio 1974.

Senonché nemmeno il Ministro delle finanze ha il potere di procedere all'introduzione di siffatta variazione. Infatti la citata legge 1° novembre 1973, n. 762, stabilisce che il decreto ministeriale ha validità biennale; onde non è possibile emanare *medio tempore* decreti di rettifica e ancor meno dotarli di efficacia retroattiva.

È pertanto giocoforza ricorrere allo strumento legislativo.

La proposta in esame si giustifica ampiamente, sol che si consideri la particolare ubicazione del comune di Livigno, il cui abitato si sviluppa da una quota minima di oltre metri 1800 sul livello del mare. Data l'altitudine, è praticamente necessario riscaldare tutto l'anno le abitazioni, con un consumo di combustibile che è più che doppio rispetto a quello di altre località alpine (ad esempio rispetto a Bormio, il cui abitato è sito a oltre metri 1200 sul livello del mare).

Pur essendo anacronistica la misura di lire 15 al litro per il gasolio, che riflette la quotazione precedente alla nota convulsione del mercato petrolifero, non si ritiene opportuno proporre l'esenzione *tout court* del gasolio, non potendosi escludere, allo stato, future sensibili divaricazioni tra il prezzo del mercato italiano e quello corrente in Livigno. Si ritiene, invece, opportuno di proporre la ri-

duzione da due a un anno dal periodo di validità del decreto ministeriale che determina la misura del diritto. Si consentirebbe così al Ministro delle finanze di adeguare con maggiore tempestività la misura del diritto alla evoluzione dei prezzi dei generi imposti. Si tenga presente che l'imposizione di che trat-

tasi riguarda, fra gli altri, i prodotti petroliferi, la cui futura quotazione è difficilmente prevedibile.

Quanto sopra premesso, si propongono, a modifica della legge 1° novembre 1973, n. 762, le seguenti norme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli anni 1974-1975 il gasolio introdotto nel comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, nella misura di lire 0,05 al litro.

ART. 2.

Il decreto del Ministro delle finanze, previsto dall'articolo 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale.